



06302/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE – T

Oggetto: TRIBUTI –
specificità motivi di appello

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. ANTONIO GRECO	- Presidente -	
Dott. MAURO MOCCI	- Consigliere -	CC. 16/12/2021
Dott. MICHELE CATALDI	- Consigliere -	R.G.N. 12369/2020
Dott. COSMO CROLLA	- Consigliere -	Cron. 6302
Dott. LUCIO LUCIOTTI	- Consigliere Rel. -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12369/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

(omissis) **s.p.a.**, in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, (omissis) ,
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
controricorso, dall'avv. prof. (omissis) e dall'avv. (omissis)
(omissis) ed elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio legale dell'avv.
(omissis) ;

- controricorrente -

11660
21

avverso la sentenza n. 1537/04/2019 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il giorno 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della (omissis) s.p.a., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Toscana dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul presupposto che l'atto di appello non contenesse la formulazione di motivi specifici.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dell'unico motivo di appello.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31

dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6⁻⁵, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5[^], 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5[^], 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5[^], 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5[^], 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5[^], 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5[^], 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5[^], 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5[^], 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5[^], 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5[^], 27 maggio 2021, n. 14873). Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5[^], 21 novembre 2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, tali da comportare l'inammissibilità dell'appello a termini dell'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6⁻⁵, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5[^], 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5[^], 26 maggio 2021, n. 14582). Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello la indicazione di

specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell'avviso impugnato. (Cass., Sez. 5[^], 26 maggio 2021, n. 14582).

3.1. Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., *ex multis*, Cass. n. 23532/2018, non massimata; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012).

4. Nel caso di specie, con l'avviso di accertamento impugnato l'Agenzia delle entrate aveva proceduto alla rettifica della rendita dell'unità immobiliare di proprietà della società contribuente a seguito della presentazione da parte di quest'ultima di una dichiarazione DOCFA per diversa distribuzione degli spazi interni, «sulla base di quanto dichiarato nel documento DOCFA e sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella relazione di stima sintetica» allegato all'atto impositivo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società contribuente sul rilievo che l'Agenzia delle entrate aveva accettato i valori unitari dell'immobile presentati dalla società con variazione

DOCFA del 2007. Con l'atto di appello, riprodotto *in parte qua* nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza (sicché è infondata l'eccezione sollevata dalla controricorrente, che peraltro ha riguardato la riproduzione dell'avviso di accertamento, nella specie affatto necessaria e comunque pure effettuata), l'Agenzia delle entrate aveva puntualmente contestato tale assunto, affermando che la sentenza di primo grado era infondata e neppure adeguatamente motivata; che la CTP non aveva valutato le ragioni dell'Ufficio; che aveva erroneamente escluso la possibilità di una valutazione diversa da quella effettuata nel 2007 su DOCFA della contribuente; che la CTP aveva in tal modo trascurato di considerare che, per gli immobili, come quello in esame, rientrante tra le categorie speciali e/o particolari, era «obbligatorio attuare i provvedimenti imposti dalla Circolare 6/2012 che ha assunto forza di legge con la legge di stabilità 190/2014», sicché gli Uffici erano tenuti ad effettuare la stima degli immobili sulla base delle indicazioni di cui alla predetta circolare, non note nel 2007; che, pertanto, aveva errato la CTP aveva errato nel ritenere infondata la nuova stima, effettuata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 244 della legge n. 190 del 2014 e delle istruzioni contenute nella predetta circolare, cui faceva espresso rinvio la predetta disposizione legislativa, soltanto perché in contrasto con i valori accertati nel 2007.

5. E' ben evidente, quindi, l'errore in cui è incorsa la CTR nel ritenere privo di specificità un tale articolato motivo di impugnazione, ingiustificatamente pretendendo che l'amministrazione finanziaria indicasse le «ragioni concrete» e le «indicazioni di fatto» «in base alle quali l'applicazione della circolare dovrebbe pervenire ad una stima diversa da quella consolidata», che peraltro è circostanza che doveva desumersi

dalla relazione di stima sintetica allegata all'avviso di accertamento.

6. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.


accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 16/12/2021

Il Presidente
Antonio GRECO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



ccgi. 25 FEB 2022
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Palmieri